

**COMUNE di MONTELEONE di PUGLIA****C.A.P. 71020****PROVINCIA DI FOGGIA**

Cod. Fisc. 94012430719 - P. IVA 01383990718

E-Mail: comunemonteleonefg@libero.it

Tel. 0881 983397 - Fax 0881983016

ORDINANZA DEL SINDACO

R.S. N. 25
R.G. N. 26
Del 16-11-2020

MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE. CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL 17 NOVEMBRE 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sedici**, del mese di **novembre**,

IL SINDACO**PREMESSO che:**

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; - con delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 29.07.2020 è stato prorogato fino al 15.10.2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con D.L. 07.10.2020, n. 125, e con delibera del Consiglio dei ministri del 07.10.2020 è stato ulteriormente prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che:

- per arginare la diffusione del virus e per sostenere la popolazione e le attività economiche e produttive sono stati emanati diversi provvedimenti a livello nazionale e regionale, ed in particolare:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che dopo pochi giorni è stato modificato con D.P.C.M. del 18.10.2020, D.P.C.M. entrambi superati e sostituiti con ulteriore successivo D.P.C.M. del 24.10.2020, data la urgente necessità di introduzione immediata di misure ancora più restrittive finalizzate al contenimento della diffusione esponenziale del contagio;

- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che introduce misure più restrittive a seconda della collocazione delle Regioni in una delle tre aree individuate (gialla, arancione e rossa), corrispondenti ai differenti livelli di criticità definiti sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute del 30.04.2020, sentito il Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020, che colloca la Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020;
- l'Ordinanza Sindacale R.G. n. 3 del 10.03.2020 di attivazione del C.O.C. per misure di prevenzione, informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

VISTE le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", come da ultimo allegate al n. 21 del D.P.C.M. del 13.10.2020 successivamente integrato con D.P.C.M. del 18.10.2020, nelle quali vengono fornite indicazioni alla scuole da parte dell'Istituto Superiore di Sanità;

RITENUTO necessario, in via precauzionale, e sentito il Dirigente Scolastico, adottare ogni misura idonea volta a contenere il rischio di ulteriore diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti;

RITENUTO pertanto di disporre la chiusura temporanea per il giorno 17 novembre 2020 della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado presenti nel nostro Comune;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per emanare misure urgenti;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

EMANA

La seguente ordinanza

1) è disposta la chiusura temporanea della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Monteleone di Puglia per il giorno 17 novembre 2020, al fine di predisporre un servizio straordinario di sanificazione della struttura, in via precauzionale per le motivazioni in premessa specificate.

DISPONE

1) La notifica della presente ordinanza al Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Martin Luther King" con sede in Accadia;

2) La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza a:

- alla Regione Puglia - Unità di Crisi per la gestione dell'emergenza; pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
- all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia Via Paolo Telesforo, 25 – Foggia; pec: uspfg@postacert.istruzione.it
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Foggia; pec: dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it;
- Prefettura di Foggia;
- Stazione Carabinieri di Monteleone di Puglia;
- Comando Polizia Locale di Monteleone di Puglia;

3) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico del Comune di Monteleone di Puglia, all'albo pretorio e nella pagina delle news del sito web comunale: www.comune.monteleonedipuglia.fg.it.

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica immediata e la massima pubblicità della stessa in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, 16-11-2020



Il Sindaco

(CAMPESE Giovanni)

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

N° 342

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 16-11-2020, al 01-12-2020.

Dalla residenza comunale, li 16-11-2020

Timbro

Il responsabile del servizio

.....

.